



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA**

**BANDO DI CONCORSO PER N.2 (DUE) POSTI DI ALLIEVO ORMEGGIATORE NEI
PORTI DI PESCARA E ORTONA**

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Ortona,

VISTO l'articolo 14 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss. mm. e ii.;

VISTI l'articolo 116 del Codice della navigazione e gli articoli 211 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) come modificato dal DPR n. 93 del 2024;

VISTO il Decreto n. 103/99, in data 30 luglio 1999, emanato dalla Capitaneria di porto di Pescara, con il quale è stato istituito il "*Gruppo ormeggiatori dei porti di Pescara e Ortona*";

VISTO il "Regolamento per il servizio di ormeggio e battellaggio nei porti e nelle rade di Pescara e Ortona" approvato e reso esecutivo, congiuntamente, dai Capi dei Compartimenti marittimi di Pescara e Ortona, rispettivamente con Ordinanza n° 2/2026 emanata in data 07 gennaio 2026 e con Ordinanza n° 81/2025 emanata in data 11 novembre 2025;

VISTO il DPR n. 487/1994 che si applica, in ragione dei profili pubblicistici propri della professione di ormeggiatore, per tutto quanto non disposto nella disciplina di settore e nel presente bando insieme agli altri principi in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Circolare n. 25283 del 10.9.2024 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disciplinato l'istituto della mobilità per gli ormeggiatori;

VISTA la Circolare n. 26037 del 18 settembre 2024 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha diffuso lo schema di bando di concorso per gli ormeggiatori;

VISTO il Decreto della Capitaneria di Porto di Ortona n°177 del 17.11.2025 con cui è stato cancellato dal relativo registro un allievo ormeggiatore per dimissioni volontarie, ai sensi dell'art. 214, comma 1, lett. h) del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTO il Decreto della Capitaneria di Porto di Pescara n°014 del 23.02.2026 con cui è stato cancellato dal relativo registro un ormeggiatore per permanente inidoneità al servizio, ai sensi dell'art. 214, comma 1, lett. b) del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTA il proprio foglio n. 2849 del 17 febbraio 2026, con il quale questa Autorità Marittima ha richiesto ad ANGOPI, ASSARMATORI, CONFITARMA e FEDERAGENTI, in qualità di associazioni nazionali degli utenti portuali e dei prestatori del servizio, i previsti pareri ai sensi dell'art. 211, comma 1 e dell'art. 542 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, in merito all'indizione del presente bando di concorso, nonché l'intesa ex art.14, c.1 ter, della Legge n. 84 del 28

gennaio 1994 alla competente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTA la nota n. 5779 del 2 marzo 2026 della Capitaneria di porto di Pescara, assunta al prot. n. 3572 in data 2 marzo 2026, con il quale è stato espresso il parere favorevole all'avvio della procedura concorsuale per l'assunzione di n. 2 (due) allievi ormeggiatori nel Gruppo Ormeggiatori di Pescara e Ortona;

VISTO il parere favorevole al procedimento di reintegro espresso da FEDERAGENTI trasmesso con nota assunta a prot. n. 3649 in data 03.03.2026;

VISTO il parere favorevole all'avvio dell'istruttoria in esame espresso da CONFITARMA con nota assunta a prot. n.3582 in data 03.03.2025;

VISTA la nota prot. n. 3996 del 09.03.2026 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, assunta al prot. n. 4045 in data 10.03.2026, con cui l'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale ha espresso la propria intesa al reintegro di n. 2 ormeggiatori;

VISTO il parere favorevole al procedimento di reintegro della vacanza organica espresso da ANGOPI con foglio n.065/2026/LP/vl in data 11.03.2026 assunto a prot. n.4205 in pari data;

CONSIDERATO che nel termine previsto non è pervenuto alcun parere da ASSOARMATORI, per cui si ritiene acquisito favorevolmente;

RITENUTO necessario procedere alla copertura della vacanza verificatasi nell'organico del Gruppo ormeggiatori e barcaioli di Pescara e Ortona, mediante la pubblicazione di un bando per la selezione di 2 (due) allievi ormeggiatori da iscrivere nell'apposita sezione del registro degli ormeggiatori tenuto dal Comandante del porto di Ortona

RENDE NOTO

Articolo 1

(Oggetto del bando e posti disponibili)

1. È bandito un concorso per titoli ed esami per la selezione di n. 2 (due) allievi ormeggiatori nei porti di Pescara e Ortona.

Articolo 2

(Requisiti di partecipazione)

1. Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande d'ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ai 18 (diciotto) anni e non superiore a 45 (quarantacinque) anni (il limite massimo di età è superato alla mezzanotte del giorno del quarantacinquesimo compleanno);
 - b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, purché il candidato abbia adeguata conoscenza della lingua italiana dimostrata con la certificazione livello B1 *Common European Framework of Reference for Languages* rilasciata da ente accreditato;
 - c) idoneità fisica allo svolgimento dell'attività;
 - d) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per altro delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - e) aver effettuato 2 (due) anni di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili e/o militari, e/o navi da diporto come definite dall'art. 3.1, lett. b) del Decreto legislativo 18

luglio 2005, n. 171. La navigazione su navi militari compiuta nelle categorie di nocchiere, specialista delle telecomunicazioni e scoperta, cannoniere, tecnico di armi, palombaro, incursore, specialista del servizio amministrativo e logistico, nocchiere di porto delle specialità di coperta, marinaio di tutte le abilitazioni e gli abilitati sommozzatori di qualsiasi categoria è equiparata alla navigazione di coperta su navi mercantili. È considerata valida per il presente concorso la navigazione compiuta su navi maggiori e minori, comprese quelle adibite ai servizi dei porti e quella compiuta su navi adibite al traffico locale ed alla pesca costiera, a prescindere dalla stazza delle navi stesse e dalla qualifica rivestita, a condizione che le dotazioni tecniche di bordo risultino sistemate in modo tale da consentire indifferentemente lo svolgimento delle mansioni di macchina e di coperta.

- f) titolo professionale di Capo barca per il traffico locale o superiore (il titolo superiore è valido se abilita al comando dei mezzi nautici necessari allo svolgimento del servizio);
- g) iscrizione nella prima categoria della gente di mare;
- h) patente di guida di tipo B.

Articolo 3

(Domanda di ammissione)

1. La domanda di ammissione al concorso (**Allegato 1**), redatta in carta libera con caratteri chiari e leggibili, firmata per esteso dal concorrente, conforme allo schema esemplificativo allegato e corredata, tranne che nel caso di sottoscrizione digitale, da copia fotostatica di un documento di identità in regolare corso di validità, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di Ortona entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso, secondo le seguenti modalità:

- a) tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda si intende presentata nei termini se spedita entro i predetti trenta giorni a tal fine fa fede la data risultante dal timbro con data dell'ufficio postale accettante;
- b) direttamente alla Capitaneria di porto di Ortona entro e non oltre le ore 14.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande. In tale caso la Capitaneria di porto di Ortona rilascia al candidato ricevuta attestante il giorno e l'ora di acquisizione della domanda;
- c) mediante invio dell'istanza (ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.P.C.M. 6 maggio 2009) attraverso la propria casella di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: cp-ortona@pec.mit.gov.it. In tal caso la domanda deve essere sottoscritta secondo le modalità indicate dall'articolo 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ai fini della verifica della tempestività della presentazione della domanda fa fede, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, la data di ricevuta dell'accettazione dell'istanza.

2. Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cada di giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

3. Nella domanda di ammissione il candidato, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dalla falsità negli atti, ovvero dall'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea;
- c) il periodo di effettiva navigazione in servizio di coperta, con gli estremi relativi e indicazione analitica del periodo o dei periodi di navigazione e delle unità di cui all'art.2 comma 1, lettera e), sulle quali il candidato è stato imbarcato;
- d) di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena inferiore nel minimo a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita,

ricettazione e per altro delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

- e) l'eventuale possesso dei titoli e delle abilitazioni professionali tra quelli indicati all'articolo 7 del presente bando, indicando, per quanto concerne i titoli, l'Autorità Marittima e/o Consolare presso la quale sono reperibili i relativi documenti comprovanti;
 - f) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE n.2016/679 e successivi provvedimenti attuativi;
 - g) il recapito presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice d'avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico, indirizzo email o P.E.C.; il candidato deve altresì, segnalare tempestivamente, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, alla Capitaneria di porto di Ortona, ogni variazione dei recapiti indicati nella domanda verificatasi successivamente alla consegna della domanda di ammissione e fino alla conclusione dell'iter concorsuale.
 - h) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.
- 4. La Capitaneria di porto di Ortona verifica l'ammissibilità delle domande di partecipazione al concorso; esclude i concorrenti che abbiano presentato domande prive di sottoscrizione o oltre il termine; chiede l'integrazione delle domande non contenenti gli elementi sopra indicati, verifica il possesso dei requisiti e comunica ai candidati l'ammissione o, con provvedimento motivato, l'esclusione ai candidati
 - 5. Le domande devono essere corredate da tutti i documenti, redatti in carta semplice e in regolare corso di validità, comprovanti il possesso dei titoli e abilitazioni di cui all'art. 7.
 - 6. I candidati hanno la facoltà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di produrre, in luogo dei predetti documenti, una dichiarazione sostitutiva.
 - 7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4 (Commissione)

- 1. Il capo del compartimento marittimo con proprio decreto costituisce la Commissione d'esame che è composta:
 - a. da un ufficiale superiore delegato dal Capo del Compartimento Marittimo, con funzioni di Presidente;
 - b. dal rappresentante legale della società cooperativa operante nel porto in cui si svolge il concorso degli ormeggiatori del porto o, in caso di sua assenza o impedimento, dal rappresentante legale della società cooperativa di un altro porto individuato in una terna di nominativi proposta dalla Associazione Nazionale dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaoli dei Porti Italiani (A.N.G.O.P.I.);
 - c. dal rappresentante legale di società cooperativa di un altro porto designato dall'A.N.G.O.P.I.;
 - d. da un ufficiale di coperta con almeno cinque anni di navigazione nella qualifica designato congiuntamente dalle associazioni di categoria nazionali dell'armamento;
 - e. da un esperto di lingua inglese, solo per la prova di inglese.
- 2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un ufficiale della Capitaneria di porto di Ortona nominato dal capo del compartimento marittimo.

3. Prima dell'avvio dei lavori i componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, devono dichiarare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
4. Il Capo del compartimento provvede alla sostituzione dei componenti incompatibili o che non accettino l'incarico.

Articolo 5 (Prova pratica)

1. La data e l'ora della prova pratica sono pubblicate all'albo della Capitaneria di porto di Ortona nonché sul sito internet <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/avvisi1>.
2. I candidati ammessi al concorso sono sottoposti da parte della Commissione esaminatrice ad una prova pratica.
3. I candidati ammessi devono presentarsi per sostenere la prova pratica presso la sede della Capitaneria di porto di Ortona nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati assenti nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
4. La prova deve avere ad oggetto almeno una operazione per macro-argomento di cui all'**Allegato 2**; una di esse deve essere rapportata alle particolari caratteristiche operative del servizio di ormeggio nei porti di Pescara e di Ortona. Le operazioni e i relativi criteri di valutazione sono stabiliti dalla Commissione immediatamente prima dello svolgimento della prova pratica.
5. Qualora la Commissione esaminatrice ritenga a proprio insindacabile giudizio che le condizioni meteomarine siano tali da non consentire l'espletamento della prova stessa, stabilisce, seduta stante, il nuovo calendario della prova, dandone comunicazione orale ai candidati e provvedendo a far affiggere, il giorno stesso, all'Albo della Capitaneria di porto di Ortona il relativo avviso, nonché sul sito internet <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/avvisi1>.
6. Nel rispetto della *par condicio*, la Commissione può organizzare liberamente lo svolgimento e le sequenze delle prove pratiche in funzione delle condizioni meteo, del numero di partecipanti, della disponibilità di navi e/o strutture, o di altre ragioni di convenienza ed efficienza.
7. Ciascun componente della Commissione, sulla base dei criteri di valutazione predeterminati prima dello svolgimento delle prove pratiche, attribuisce a ciascun candidato un punteggio da 0 a 20.
8. Al termine di ogni sessione giornaliera dedicata alle prove pratiche la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno svolto la prova, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati e dei candidati ammessi alla prova teorica. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, viene affisso nel medesimo giorno all'albo della Capitaneria di porto di Ortona, nonché sul sito internet <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/avvisi1>.

Articolo 6 (Prova teorica)

1. Coloro che nella prova pratica hanno conseguito un punteggio non inferiore a 48/80, sono ammessi a sostenere una prova teorica, la cui data e ora di svolgimento saranno comunicate direttamente agli interessati e pubblicate all'albo della Capitaneria di porto di Ortona nonché sul sito internet <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/avvisi1>.
2. La prova teorica ha l'obiettivo di comprovare un'adequata conoscenza da parte dei candidati sui macro-argomenti indicati nell'**Allegato 3**.

3. Al termine della prova teorica ciascun componente della Commissione, il docente di inglese limitatamente alla prova di inglese, attribuisce a ciascun candidato un punteggio da 0 a 4, in funzione della conoscenza dimostrata degli argomenti di esame.
4. Al termine di ogni seduta la Commissione predispone un elenco secondo le modalità specificate dall'articolo precedente.
5. La prova teorica s'intende superata se il candidato ha conseguito un punteggio non inferiore a 12/20.

Articolo 7

(Valutazione dei titoli)

1. Nei confronti dei candidati che abbiano superato la prova pratica e quella teorica la Commissione procede alla verifica del possesso dei seguenti titoli e abilitazioni e all'attribuzione dei punteggi sottoindicati validi ai fini della graduatoria finale secondo quanto indicato all'articolo 8:
 - Titolo superiore a Capo barca per traffico locale: punti 5
 - Titolo di macchina: punti 3
 - Certificazione dell'Addestramento di Base (*Basic Training – VI/I STCW 95*) punti 1
 - Corso di Addestramento all'uso del Radar Osservatore Normale o superiori (*Risoluzioni IMO A482-XII e A483-XII*) punti 0,5
 - Certificazione all'uso del R.O.C/GMDSS o superiore (*Regola IV/I STCW 95*) punti 0,5
2. I titoli professionali di merito devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ed essere espressamente dichiarati nella domanda ovvero in apposita dichiarazione alla stessa allegata.
3. I certificati rilasciati da uno Stato membro dell'Unione Europea accertanti tali qualifiche sono riconosciuti ai fini del presente concorso se convalidati per il riconoscimento effettuato nei modi previsti dal D. Lgs. 7 luglio 2011 n.136.
- 4- La Commissione provvede ad affiggere l'elenco dei risultati delle prove teoriche, della prova pratica e dei punteggi relativi ai titoli di ciascun candidato che abbia superato entrambe le prove.

Articolo 8

(Graduatoria finale)

1. La Commissione predispone la graduatoria di merito sommando i punteggi ottenuti da ciascun candidato nella prova pratica, nella prova teorica e i punteggi di cui all'art.7.
2. A parità di punteggio sono preferiti:
 - a) i candidati in possesso di diploma rilasciato da istituto tecnico nautico ovvero di una laurea universitaria nelle classi 10 (Ingegneria industriale, limitatamente all'area dell'ingegneria navale) o 22 (Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea) ai sensi del D.M. 4 agosto 2000;
 - b) I candidati in possesso di un titolo di conoscenza della lingua inglese di livello almeno pari a B1 secondo il sistema CEFR (*Common European Framework of Reference for Language*), rilasciato da un centro certificatore autorizzato a livello almeno regionale non più di tre anni prima la data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - c) I candidati in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore.
3. La graduatoria di merito, approvata dal capo del compartimento marittimo di Ortona, dopo aver verificato la regolarità del procedimento, è affissa per almeno 30 (trenta) giorni

all'Albo della Capitaneria di Porto di Ortona e sul sito internet <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/avvisi1>. Sono dichiarati vincitori i primi elencati in graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso.

4. Relativamente ai vincitori, l'Autorità Marittima verifica i dati concernenti i requisiti per la partecipazione al concorso e provvede a richiedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 18 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, l'estratto di matricola mercantile e/o militare, il certificato del casellario giudiziale.
5. I vincitori sono avviati ad apposita visita medica con lettera credenziale della Capitaneria di Porto di Ortona per l'accertamento dell'idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di ormeggiatore, con le modalità indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 211ter del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Articolo 9

(Iscrizione nel registro degli ormeggiatori)

1. Divenuta efficace la graduatoria, il Comandante del porto di Ortona nomina allievo ormeggiatore ciascun vincitore del concorso, lo iscrive nella apposita sezione del registro degli ormeggiatori e gli rilascia la licenza provvisoria per lo svolgimento del servizio.
2. In caso di rinuncia da parte di uno o più vincitori del concorso, il Comandante del Porto procede all'iscrizione degli idonei presenti nella graduatoria classificati immediatamente dopo l'ultimo dei vincitori.
3. Avverso la graduatoria sono esperibili i ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla vigente legislazione.
4. L'allievo ormeggiatore prima dell'iscrizione nel registro rilascia una dichiarazione con cui si impegna a trasferire al momento della nomina ad aspirante ormeggiatore la propria residenza nel comune in cui è situato il porto o in un comune vicino che consenta il rapido ed agevole raggiungimento del porto.
5. Gli aspiranti ormeggiatori iscritti nel registro si associano, secondo le modalità stabilite nello Statuto, alla società cooperativa che presta il servizio, con conseguente accettazione delle relative caratteristiche e condizioni di lavoro, del trattamento economico e della quota associativa.

Articolo 10

(Validità della Graduatoria e mobilità)

1. La graduatoria del concorso resta valida per 36 mesi dalla data della sua pubblicazione. Ad essa deve farsi ricorso per l'eventuale copertura di posti in organico che si rendessero vacanti entro detto periodo o per eventuali esigenze di ampliamento dell'organico qualora non dovessero essere coperti da ormeggiatori provenienti da altri porti in regime di mobilità. L'Autorità Marittima, dopo aver espletato l'istruttoria prevista dalle disposizioni vigenti, ha facoltà di iscrivere nel relativo registro, nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 10, gli idonei classificati immediatamente dopo il vincitore, sempre che siano ancora in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 del presente bando, ad eccezione di quello dell'età.
2. Gli assunti all'esito del presente concorso, in caso di esuberi nel Gruppo Ormeggiatori del porto di Pescara e di Ortona, potranno essere sottoposti, secondo le modalità previste dalla relativa Circolare ministeriale e dal relativo Regolamento di Servizio, a mobilità obbligatoria verso altri Gruppi, con conseguente cambiamento del luogo, delle caratteristiche e delle condizioni di lavoro, del trattamento economico e della quota sociale della società costituita dagli ormeggiatori iscritti nei registri ai fini in

particolare di disciplinare i rilevanti rapporti di ordine lavoristico-previdenziale, tributario ed interno.

Articolo 11

(Protezione dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE") e di quanto stabilito dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, (di seguito "Codice"), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalla Capitaneria di porto di Ortona in qualità di Titolare del trattamento dei dati, per le finalità connesse all'espletamento della procedura e alla eventuale gestione del rapporto di lavoro. Il conferimento dei dati personali dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dalla procedura, i predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti del Capo III del Regolamento UE n. 2016/679 e può esercitarli con le modalità previste nel Regolamento stesso.

Articolo 12

(Informazioni)

1. Per tutte le informazioni inerenti il presente bando di concorso può essere contattata la Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Ortona, al numero tel 085 9063290 int. 621. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando di concorso, si rimanda al D.P.R. 09.05.1994, n. 487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni.

Ortona, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Dario GERARDI